

VI

"ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI  
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO  
AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE  
LOCALI. MODALITA' DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI  
MEDESIMI"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 1145 II Legislatura

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'11/4/80.

# REGIONE PUGLIA

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE:

=====

" ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETIPO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI  
DELLE UNITA SANITARIE LOCALI, MODALITA DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI  
RUOLI MEDESIMI". =

BARI, li 18 MARZO 1980

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. J.', is written over the page.

# REGIONE PUGLIA

L'allegato schema di legge regionale concerne l'istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali nonché le modalità di iscrizione del personale delle U.S.L. nei ruoli medesimi, in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Si tratta prevalentemente di norme di procedura peraltro indispensabili per dare certezza al primo inquadramento del personale nei ruoli ed alla successiva gestione degli stessi.

Lo schema si compone sostanzialmente di due parti;

- una prima parte (art. da 1 a 3) che pone una disciplina a regime dell'istituzione e gestione dei ruoli;
- una seconda parte (artt. da 4 a 6) che concerne le modalità di prima iscrizione nei ruoli del personale di ruolo addetto ai servizi sanitari trasferiti.



# REGIONE PUGLIA

## TITOLO I - ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

### ARTICOLO 1\*

(Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle Unità Sanitarie Locali)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai Presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole Unità Sanitarie Locali. Il Presidente della Unità Sanitaria Locale è pertanto, tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale - Assessorato Sanità, copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il Presidente della Unità Sanitaria Locale, è altresì tenuto a comunicare alla Giunta Regionale - Assessorato Sanità, le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.



# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 2°

(Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali =  
Pubblicazione - Ricorsi)

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20/12/79, n. 761.

Con deliberazione della Giunta Regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta Regionale il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.



# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 3°

(Provvedimenti in caso di inadempienza)

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle Unità Sanitarie Locali agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della Giunta Regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti,



# REGIONE PUGLIA

## TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 4°

(Personale avente diritto alla prima iscrizione)

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente articolo I il personale dipendente dai sottolencati Enti con sede nella Regione Puglia:

- a) Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono in via esclusiva finalità sanitarie;
- b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui; all'art. 64/4° comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;
- c) Consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico-sanitari;
- d) Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari comunque denominati ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura e ai presidi sanitari extra ospedalieri;
- e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

ni.

./.

# REGIONE PUGLIA

segue art. 4

- 1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopraindicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al V comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;
- 3) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopraspecificati ed in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 20/12/79, n. 761.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali;

- a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, presta servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;
- b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in settori non sanitari,

./.




# REGIONE PUGLIA

segue art.4

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, per ottenere il trasferimento nei ruoli del personale dipendente della Regione deve presentare domanda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma.

Il personale di cui al precedente comma che ne abbia fatto richiesta sarà inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.



# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 5

(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

- a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sopresse ai sensi dell'art. I della legge 29 giugno 1977, n. 549, ivi compreso il personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 349/77, 386/74 e 833/78, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4;
- b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) il personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, 4° comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

# REGIONE PUGLIA

segue art.5

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art.68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n.833:

- tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;
- tecnico = sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali.

Parimenti saranno iscritti nei ruoli nominativi regionali i dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n.833 presso settori ed uffici sanitari regionali, che ne facciano richiesta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge prevista dall'art.32 secondo comma, della legge 23 dicembre 1978 n.833.



# REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 6

(Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli)

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli Enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5 trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'Assessorato Regionale alla Sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicati con deliberazione della Giunta Regionale.

Prima della trasmissione degli elenchi all'Assessorato Regionale alla sanità gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro dieci giorni dalla pubblicizzazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle Unità Sanitarie Locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità Sanitaria Locale presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente articolo 3.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. =